

I Contratti di scuola e le ingerenze Ministeriali

(tentativi per scardinare l'impianto
dell'autonomia scolastica)



Novembre 2005

Il modello pubblicato su "Athena 2" va ritirato

Non è la prima volta che attraverso la predisposizione di strumenti di lavoro e di note operative si cerca di dare una interpretazione a dir poco lesiva dell'autonomia scolastica e del ruolo della contrattazione.

Questa volta è accaduto con la diffusione tramite "Athena 2" (portale internet riservato ai Revisori dei conti sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze) dello [schema di verbale](#) predisposto dal Ministero dell'Economia per verificare la compatibilità finanziaria dei contratti di scuola con la previsione di spesa indicata nel programma annuale. All'apparenza siamo di fronte ad uno strumento di lavoro che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), presumibilmente in accordo con il Miur, ha predisposto per rendere omogenee le verifiche di compatibilità finanziaria dei contratti di Istituto fatte dai collegi dei Revisori dei conti.

Noi, invece, siamo del parere che non si tratti di una semplice operazione dettata dal bisogno di efficienza, bensì dell'ennesimo tentativo di controllare le scuole e di centralizzare il sistema. Questa volta si utilizzano i Revisori dei conti come strumento nazionale a cui si danno direttive minuziose per affermare l'orientamento discrezionale del Ministero su aspetti di gestione che attengono l'autonomia della singola scuola.

Se questo schema di verbale dovesse affermarsi, il risultato sarebbe lo scardinamento di tutta l'impostazione perseguita finora. Per questa via si renderebbe ingestibile il contratto di scuola sul piano dei tempi di attuazione e della tempestività delle operazioni. Non si capisce come si potrebbero conciliare la firma del contratto con l'avvio delle attività scolastiche subordinandole al tempo stesso ad una successiva conferma definitiva da parte dei Revisori dei conti che, peraltro, potrebbe intervenire anche ad anno scolastico concluso.

La contrattazione di scuola è un presidio fortissimo dell'autonomia scolastica per questo la si vuole limitare fino a farla divenire un mero adempimento formale.

Il fine autentico di questa operazione non è volto tanto ad ordinare o ad omogeneizzare i criteri di certificazione, quanto, seppure in modo sotterraneo, ad attaccare l'autonomia scolastica riducendo il contratto di scuola fra Dirigente e RSU ad una semplice pre-intesa.

Per tutti questi motivi e prima di analizzare nello specifico i vari punti riportati nel modello pubblicato su "Athena 2", diciamo subito che, insieme alle altre organizzazioni sindacali, promuoveremo un intervento deciso sul Miur.

Rimaniamo dell'avviso che tutto ciò che attiene alla contrattazione di scuola è materia sindacale, pertanto, ogni cosa che la riguardi rende necessaria l'attivazione delle relazioni sindacali. Tanto più prima della messa a punto di un modello così particolareggiato.

Un modello sbagliato nel metodo e nel merito

Il modello proposto è perciò privo dei minimi presupposti di legittimità anche se si presenta con le migliori intenzioni e sotto la veste di neutro strumento di lavoro. Una veste di neutralità, a nostro parere, solo apparente.

Infatti, oltre ad un problema di metodo non concordiamo sui contenuti del modello prospettato.

A tal fine di seguito riportiamo di seguito tutti i richiami contrattuali e normativi che dimostrano l'erroneità di questa impostazione.

1) [l'art. 47](#) D.Lgs 165/01 prevede la pre intesa solo per la contrattazione collettiva nazionale, mentre nel modello pubblicato su "Athena 2" si parla di pre-intesa anche per i contratti di scuola, subordinandoli alla certificazione di compatibilità finanziaria data dai Revisori dei conti.

2) il comma 5 [dell'art. 4 del Ccnl 2003](#) indica che "la contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli [artt. 40](#) e [40 bis](#) del D.Lgs 165/01.

La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell'[art. 48](#) D.Lgs 165/01.

3) [la C.M. n. 109 dell'11 luglio 2001](#), integrata dalla nota prot. 367 del 27 luglio 2001, ha chiarito che il campo d'azione dei Revisori nel caso del contratto integrativo d'istituto è limitato alla certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dal contratto integrativo nazionale e dalle voci di spesa iscritte al bilancio della scuola.

4) il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 16 del 20.3.2003 ha chiarito che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, teso a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa affidata al Collegio dei Revisori in base all'art. 57 del D.L. 44/2001, si svolge di norma in via successiva.

In conclusione, in tutta la normativa che abbiamo esaminato finora, appare chiaro che il D.lgs. 165/2001, il regolamento di contabilità, le varie disposizioni ministeriali e il contratto nazionale di lavoro non indicano da nessuna parte che per i contratti integrativi di Istituto si debbano seguire le procedure previste dall'art.47 del D.lgs. 165/2001 (ovvero pre intesa e sottoscrizione definitiva del contratto).

Inoltre, il modello in questione non si limita alla verifica sulla compatibilità dei costi ma riguarda aspetti (quali ad esempio: *Verifica della regolare composizione delle delegazioni trattanti, Verifica della formalizzazione della proposta contrattuale da parte del Dirigente scolastico entro termini congrui rispetto all'inizio dell'a.s., Verifica della presenza degli elementi essenziali del contratto*) chiaramente eccedenti rispetto ai compiti che l'art. 48 comma 6 del D.lgs. 165/2001 attribuisce al Collegio dei Revisori dei Conti in materia contrattuale. Una appropriazione di poteri che, se lasciata correre, porterebbe all'annullamento delle responsabilità e delle volontà delle parti negoziali. Le quali, per essere di scuola, non per questo sono "minori" rispetto ad altri livelli.

Infine, il quadro contenuto in 3° pagina non indica il personale ATA tra i soggetti destinatari dei compensi accessori, come invece prevede l'art. 86 comma 2 lett. j) del CCNL 2003, a dimostrazione della scarsa conoscenza che gli autori del modello hanno del Contratto nazionale.

La FLC Cgil in questi anni ha [denunciato più volte](#) le ingerenze sia di alcuni Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali sia di alcuni Revisori dei conti (spesso i loro ruoli vengono a coincidere) che, attraverso le loro interpretazioni, cercano di differire la validità del contratto di scuola al momento dell'avvenuta certificazione di compatibilità finanziaria.

Non stupisce inoltre che attraverso l'osservanza delle cosiddette "*norme regolamentari*" citate nel modello di verbale si tenti costantemente di riappropriarsi di materie che invece attengono alla autonomia negoziale del Dirigente con le RSU.

Ci riferiamo, ad esempio, alla verifica del pagamento dei compensi accessori al personale e della conformità del contratto d'Istituto alle norme del CCNL in materia di orario di lavoro (leggi riduzione a 35 ore per il personale ata).

Proprio su quest'ultimo punto ci sono stati pronunciamenti di organismi di conciliazione, l'ultimo in ordine di tempo è quello [del Piemonte](#), che hanno respinto tale interpretazione.

In conclusione, chiedere ai Collegi dei Revisori di verificare l'osservanza delle cosiddette "*norme regolamentari*" vuol dire favorire un tipo di rilievi che hanno poco a che fare con la certificazione della compatibilità finanziaria dei contratti d'Istituto, ma che sono piuttosto incentrati su una valutazione di merito delle clausole contrattuali.

Proprio muovendo da queste considerazioni alcuni dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali ed alcuni Revisori con il loro "*individualismo interpretativo*" hanno fatto segnare una battuta d'arresto all'autonomia negoziale delle scuole, quando invece sarebbe stata necessaria un'azione di sostegno. Ma per fare ciò, questi soggetti dovrebbero avere una positiva consapevolezza del proprio ruolo che è, soprattutto, di supporto e di consulenza alle scuole e non di controllo tipo Ispettore ministeriale.

In conclusione, per l'infondatezza dei contenuti e per la gravità dell'operazione lo schema di verbale pubblicato su "Athena 2" va ritirato.

Diversamente, per parte nostra, ricorreremo anche all'autorità giudiziaria onde evitare che si verifichino ingerenze contrattuali illegittime, a causa delle indicazioni contenute nel modello.

Infine, non stupisce il fatto che un'associazione di Direttori dei Servizi generali e amministrativi, che si è sempre mostrata così "sensibile" ai temi della dignità professionale, si sia affrettata a pubblicare sul proprio sito il suddetto schema di verbale.

Il commento lascia trasparire che l'associazione è visibilmente felice di eseguire pedissequamente tutto ciò che invece è frutto di una cultura neo accentratrice, burocratica ed invasiva.

Un ultimo piccolo appunto riguarda l'infelice scelta del nome "Athena". Sul sito del MEF si legge che è il nome di un progetto nato dalla necessità di ottimizzare le visite dei Revisori dei conti presso le scuole e di fornire strumenti decisionali ai vertici.

Ci chiediamo se chi pensa i nomi sia a conoscenza del fatto che alla dea Athena sono attribuite le virtù della ragione, saggezza, sapienza. Un titolo, con tutta franchezza, del tutto inappropriato.